



Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo
Via M.Carucci, 71 - 00143 Roma
Tel.06.50246033-Fax 0650244100

Roma 1 aprile 2008

Prot.6864

Artigianato

- Alle Associazioni di Categoria
- Alle Associazioni Spedizionieri Doganali
- All'Unione italiana delle Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio, 21
ROMA (Fax 06/78052346)
- Alla Camera di Commercio Internazionale
Via XX Settembre, 5
ROMA (Fax 06/4882677)

OGGETTO : Reg. (CE) 159 del 21 febbraio 2008 recante modifica del Reg. (CE) 800/1999 e 2090/2002

A seguito delle eccezioni sollevate dalla Corte dei Conti Europea ,in materia di controlli fisici e di sostituzione, contenute nella relazione speciale n. 4/2007 , la Commissione Europea, **con Regolamento n. 159/08**, pubblicato sulla G.U.C.E. serie L. n. 49 del 22 febbraio 2008 , applicabile dal 1 aprile 2008, ha introdotto alcune sostanziali modifiche ai Reg. CE 800/99 e 2090/2002.

In particolare:

1. la competente Autorità doganale deve identificare “ **con mezzi adeguati , prima dell’ora indicata per l’inizio del carico**” la merce oggetto dell’esportazione. (art. 5 , par. 7 , 4° comma del Reg. CE 800/99 – modificato). Pertanto il preavviso di cui al predetto articolo dovrà essere integrato con ulteriori dati inerenti **la localizzazione precisa delle merci, lo stato di conservazione delle stesse durante il trasporto, l’aspetto degli imballaggi esterni e la descrizione delle confezioni interne e ogni altro elemento utile alla identificazione delle merci.**

2. è stato introdotto , prima dell' apposizione dei sigilli , un nuovo tipo di controllo cosiddetto“ **visivo** “ che deve essere effettuato dall'Autorità doganale sul 10% di tutte le operazioni di esportazione , con diritto a restituzione , **presentate presso ciascun ufficio doganale** (**art. 5 par. 8 del Reg. (CE) 800/99**). Saranno escluse quelle operazioni per le quali il sistema abbia già selezionato il controllo fisico di cui al Reg. (CE) 386/90. La competente Autorità doganale annoterà l'eventuale controllo visivo nella casella D del Documento Amministrativo Unico e dell' esemplare di controllo T5 - se emesso - , apponendo la dicitura “ **Controllo di conformità Regolamento (CE) 800/99 “ all. XIII ;**

3. la Commissione, per consentire una valutazione più consona dei controlli fisici e di sostituzione , ha statuito un nuovo adempimento **a carico degli operatori** , i quali devono indicare nella casella 44 “ campo note “ del DAU e nella casella 106 dell'eventuale esemplare di controllo T5, **l'aliquota di restituzione**, richiesta per la specifica esportazione.

Nel caso di dichiarazioni presentate via E.D.I. il tasso di restituzione è riportato, in forma testuale, secondo le indicazioni di cui al precedente capoverso, nel Campo n. 73 – Casella 44.31 – Note – Pic x(500), dei Msg. B31, B91 e UX1, di cui all'Appendice del manuale per l'utente del Servizio telematico doganale.

Se l'operazione avviene a scarico di titolo prefissato di esportazione – o di restituzione – **l'aliquota da rappresentare in bolletta** – o sull'esemplare di controllo T/5 – è quella in vigore alla data di prefissazione dello stesso titolo.

In assenza di fissazione anticipata della restituzione l'operatore può fare riferimento all'aliquota di restituzione percepita , nei dodici mesi precedenti, per operazioni di esportazione dello stesso prodotto o merce (**nuovo art. 8 bis del Reg. CE 800/99**). Per le operazioni di esportazione che danno luogo ad una restituzione inferiore a 1000 euro , la Commissione consente agli operatori di indicare sul DAU, anziché l'aliquota di restituzione, la dicitura prevista dall'**allegato XIV** del predetto Reg CE 800/99 “ **RESTITUZIONE INFERIORE A 1000 EURO** “. Al riguardo, come emerso dalle riunioni tenutesi in sede comunitaria, se la merce non attraversa altri Stati membri, l'importo di 1000 euro deve intendersi riferito ad ogni distinto codice di nomenclatura combinata presente nella dichiarazione di esportazione; se, invece , la merce , prima di uscire definitivamente dal territorio doganale della Comunità , attraversa altri Stati membri , il predetto importo di 1000 euro deve intendersi riferito alla restituzione spettante per la totalità dei codici per i quali risulta emesso il DAU ed il relativo esemplare di controllo. Si ritiene opportuno precisare che, allo stato attuale , **lo scrivente Servizio non concederà l'esonero ipotizzato nel penultimo capoverso dell'art. 8 bis del Reg. 800/99**, ma che è allo studio un sistema per creare i presupposti per tale concessione **agli operatori**. Si rappresenta, comunque, che un eventuale esonero avrà validità soltanto per le operazioni di esportazione cui merci usciranno definitivamente dalla Comunità attraverso il territorio nazionale;

le

4. è stato istituito un **regime sanzionatorio** per l'errata o omessa indicazione dell'aliquota di restituzione sulla dichiarazione doganale di esportazione (**art. 51 par. 1 bis del Reg. CE 800/99**). In particolare possono verificarsi due ipotesi:

- l'operatore **non indica in bolletta l'aliquota di restituzione**; in tal caso sarà ritenuto indicato un valore di restituzione pari a zero
- l'operatore indica in bolletta una **aliquota di restituzione diversa da quella spettante**.

Al verificarsi delle ipotesi sopra descritte il SAISA **applicherà, ricorrendone le condizioni , il nuovo regime sanzionatorio** e la restituzione erogata sarà quella relativa all'esportazione effettuata, ridotta con le modalità sotto descritte:

- a. **10% della differenza** tra la restituzione risultante dalle informazioni fornite sul DAU e quella effettivamente dovuta per l'esportazione effettuata. **La sanzione si applica soltanto nel caso in cui la differenza tra l'importo ricavato dalle indicazioni fornite e quello spettante è superiore a 1000 euro;**
- b. **100% della differenza** tra la restituzione risultante dalle informazioni fornite sul DAU e quella effettivamente dovuta per l'esportazione effettuata. **Questa seconda sanzione si applica soltanto nel caso in cui l'importo risultante dalle informazioni fornite sia inferiore a 1000 euro e quello effettivamente spettante sia superiore a 10.000 euro;**
- c. **200% della differenza** tra l'importo ricavato dalle indicazioni fornite e l'importo effettivamente spettante **qualora le informazioni inesatte siano state fornite deliberatamente.**

5 è stata innalzata la soglia , in termini di quantità e valore (1000 euro) , al di sotto della quale l'Autorità doganale può non procedere ai controlli fisici e di sostituzione (**art. 2 par. 2 del Reg. 2090/02**);

6 è stato introdotto l'obbligo per la dogana di uscita di effettuare, in misura non inferiore all'8% dei carichi presentati , il controllo di sostituzione per le operazioni non assoggettate a controllo fisico dalla dogana di esportazione. (**art. 10 par. 2 del Reg. 2090/02**);

- 7 è stato disposto che gli Uffici doganali di uscita debbono verificare, in misura non inferiore al 10% dei carichi transitati, **l'integrità dei piombi** apposti in partenza; da tale controllo restano escluse le operazioni di esportazione selezionate per il controllo di sostituzione(**art. 10 , par. 2 bis, del Reg. 2090/02**).

Le Associazioni di categoria avranno cura di informare gli operatori invitandoli , nel contempo , alla scrupolosa applicazione delle norme sopra illustrate soprattutto per ciò che concerne l'indicazione, a partire dal 1° aprile 2008, del tasso di restituzione sul Documento amministrativo unico.

IL DIRETTORE

Dott. Roberto Chiara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93